

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Invio messaggio audio su una chat di gruppo whatsapp: no alla sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro

Nel caso di nell'invio di un messaggio audio su una chat di gruppo, non meglio precisata, la sanzione del datore di lavoro è illegittima perché proprio tale circostanza, ossia che si contesti al ricorrente l'invio di un messaggio audio in una chat di gruppo, esclude in radice che tale condotta possa essere legittimamente "acquisita" dal datore di lavoro e considerata ai fini dell'irrogazione di una sanzione disciplinare, atteso che la stessa condotta acquisitiva del contenuto della comunicazione privata determina una lesione del diritto alla segretezza della corrispondenza privata del ricorrente e quindi, per quel che rileva in questa sede, integra un comportamento illegittimo del datore di lavoro che, come tale, non può certamente consentire la successiva irrogazione di una sanzione disciplinare.

Tribunale di Trani, sezione lavoro, sentenza del 18.1.2023 (giudice Luca CAPUTO)

...omissis....

In data 19 dicembre 2022 la causa è decisa mediante deposito telematico del dispositivo di sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020 e successive proroghe, che consente, per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità "scritta".

Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione ha ad oggetto l'impugnazione di una sanzione disciplinare irrogata in conseguenza dell'invio da parte del lavoratore di un messaggio audio su una chat di gruppo tramite l'app WhatsApp

.....omissis.....

Ancora, ha dedotto che la condotta contestata consiste nell'invio di un messaggio in una chat privata, comportamento che, come tale, non ha alcuna finalità divulgativa, dovendosi anzi ritenere che la condotta della società che ha acquisito il messaggio e lo ha posto alla base della sanzione irrogata ha carattere illecito traducendosi in una violazione della disciplina sulla privacy non consentita. Infine, ha dedotto l'illegittimità della sanzione in quanto sproporzionata, come risulta anche dal fatto che la Questura di Bari, informata della contestazione in virtù delle previsioni contenute nel T.U.L.P.S. si è limitata a irrogare la mera sanzione della diffida.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'illegittimità della sanzione disciplinare per violazione dell'art. 7 l. n. 300/70 e comunque l'illegittimità per mancanza di specificità e sproporzione, con conseguente condanna de..... alla restituzione della somma di € 319,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.

Costitutosi in giudizio, l'Istituto ha eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando che la condotta contestata al ricorrente, nel divulgare vicende apprese in virtù dello svolgimento dell'attività lavorativa, ha determinato una violazione del segreto d'ufficio. Inoltre, ha eccepito che non vi è stata alcuna violazione dello Statuto dei Lavoratori, trattandosi di infrazione di disvalore tale da non richiedere la preventiva comunicazione con affissione del codice disciplinare. Infine, ha eccepito la legittimità dell'acquisizione e del deposito giudiziale dell'audio del messaggio inviato su WhatsApp dal ricorrente.

In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

LA DECISIONE

1.1 La domanda è fondata e va accolta.

Rilievo decisivo e assorbente assume la circostanza che la condotta contestata al lavoratore è consistita nell'invio da parte di quest'ultimo di un messaggio audio su una chat di gruppo tramite il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp.

Ciò assume rilievo nel caso di specie perché, indipendentemente dal contenuto del messaggio e dalla sua idoneità o meno a pregiudicare gli interessi aziendali - come prospettato dalla società datrice di lavoro nel decidere di irrogare la sanzione disciplinare impugnata -, deve ritenersi che tale condotta sia assistita da garanzie, che trovano origine in prerogative costituzionali, tali da escludere la possibilità per il datore di lavoro di acquisirne il contenuto e, quindi, di farne oggetto di contestazione - e quindi di sanzione - disciplinare.

Sul punto è opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21965/2018, che ha affermato che: "In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una "chat" privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse".

In altri termini, secondo quanto statuito dai Giudici di Legittimità, in una fattispecie in cui, analogamente alla presente, si contestava, - colpendola addirittura con la sanzione espulsiva -, una condotta consistente nell'invio di un messaggio su una chat di gruppo - tale condotta, oltre a non avere per sua natura una finalità divulgativa, costituisce espressione di una forma di comunicazione privata sostanzialmente assimilabile alla corrispondenza privata tutelata dall'articolo 15 della Costituzione che, appunto, tutela "la libertà e la segretezza della

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”.

E proprio nel novero delle “altre forme di comunicazione” rientra quella effettuata mediante l’invio di messaggi testuali o audio tramite servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp o affini che altro non sono, quindi, che moderne forme di comunicazione che, grazie all’evoluzione tecnologica, consentono lo scambio di comunicazioni in tempo reali come in passato era realizzato tramite forme di comunicazione come la corrispondenza epistolare. Nella motivazione della citata decisione, la Corte di Cassazione chiarisce quindi che “l’esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone anche riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private” e che “i messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile”.

In altri termini, quindi, le garanzie previste dall’art. 15 Cost. e poste a tutela della segretezza della corrispondenza non solo si applicano anche a forme di comunicazioni private come l’invio di messaggi via chat, ma operano anche qualora tali messaggi non siano inviati in una chat tra due persone ma in una chat di gruppo, ossia in uno spazio di discussione in cui vi è un numero di partecipanti superiore a due ma comunque definito e limitato.

Il percorso logico giuridico seguito dai Giudici di Legittimità risulta in linea anche con quanto statuito dalla Corte Costituzionale, che ha chiarito che il diritto tutelato dall’art. 15 della Costituzione “comprende tanto la corrispondenza quanto le altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 20/2017).

In termini analoghi, peraltro, si è espressa anche parte della giurisprudenza di merito, sebbene con riferimento a fattispecie non del tutto assimilabili a quella oggetto di causa.

E così, il Tribunale di Milano, con sentenza del 24 ottobre 2017, relativa a una impugnativa di licenziamento disposto in conseguenza all’acquisizione del contenuto di alcune conversazioni/chat alle quali aveva partecipato il lavoratore attraverso lo smartphone aziendale e ritenute lesive del patrimonio e dell’attività aziendale, ha affermato la non utilizzabilità delle chat per insussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 300/70, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo del preventivo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali richiesto nel caso di impiego di strumenti dai quali derivi la possibilità di un controllo a distanza da parte del datore di lavoro; con ciò, quindi, escludendo che in quel caso l’applicazione adoperata dal datore di lavoro per registrare le conversazioni potesse essere considerata uno strumento utilizzato dal lavoratore per eseguire la prestazione lavorativa, rispetto al quale, invece, il ricorso a forme di controllo a distanza sarebbe consentito dalla nuova formulazione dell’art. 4, legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Quanto all’assimilazione delle comunicazioni effettuate mediante sistemi di messaggistica istantanea a forme di corrispondenza privata, essa era stata affermata con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13 giugno 2013, reso nell’ambito di un procedimento camerale di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., con cui si è affermato, da un lato, che “Le fotografie e le informazioni pubblicate sul profilo personale del social network “Facebook” sono utilizzabili come prove documentali nei giudizi di separazione” e che, per quel che rileva in questa sede, ciò però è possibile “a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, che vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione”.

Insomma, il complessivo quadro giurisprudenziale ai vari livelli di giurisdizione appare orientato nel senso di riconoscere ai messaggi inviati via chat la stessa tutela che la Costituzione accorda alla corrispondenza e alle altre forme di comunicazione privata, di cui è pur sempre espressione.

1.2 Applicando tali principi al caso di specie, in cui, come si afferma nella stessa lettera di contestazione disciplinare, la condotta contestata al ricorrente è consistita nell’invio di un messaggio audio su una chat di gruppo, non meglio precisata, la sanzione è illegittima perché proprio tale circostanza, ossia che si contesti al ricorrente l’invio di un messaggio audio in una chat di gruppo, esclude in radice che tale condotta possa essere legittimamente “acquisita” dal datore di lavoro e considerata ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare, atteso che la

stessa condotta acquisitiva del contenuto della comunicazione privata determina una lesione del diritto alla segretezza della corrispondenza privata del ricorrente e quindi, per quel che rileva in questa sede, integra un comportamento illegittimo del datore di lavoro che, come tale, non può certamente consentire la successiva irrogazione di una sanzione disciplinare.

2. Le osservazioni fin qui svolte rendono illegittima la sanzione disciplinare impugnata anche sotto altro profilo.

Proprio il fatto che la condotta contestata al lavoratore sia consistita nell'invio di un messaggio audio su una chat di gruppo WhatsApp induce a escludere che si tratti di una condotta accompagnata da una finalità divulgativa e, come tale, tesa a comunicare a un numero indefinito di persone una notizia ritenuta, almeno secondo la prospettiva del datore di lavoro, dannosa, pregiudizievole per gli interessi aziendali e lesiva della privacy aziendale.

Sul punto, infatti, aderendo alla condivisibile ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 21965/2018, deve escludersi che tale condotta sia supportata da una finalità divulgativa, dovendosi ritenere che la stessa si caratterizzi, al contrario, per una finalità opposta e contraria a quella della divulgazione, proprio perché accompagnata dall'affidamento circa il fatto che il contenuto della comunicazione, in quanto indirizzato a specifiche persone, resti privato.

In altri termini, poiché la contestazione disciplinare e la conseguente sanzione si basano sul fatto che il ricorrente avrebbe tenuto una condotta divulgativa e quindi tesa alla violazione della privacy aziendale o comunque a far conoscere a terzi circostanze che avrebbero potuto mettere a repentaglio l'immagine aziendale, assume rilievo la circostanza che, in realtà, la condotta "incriminata" è, per definizione, una condotta priva di finalità divulgativa, il che esclude, sotto questo profilo, che possa dirsi realizzata la condotta contestata, sia sul piano dell'elemento materiale che dell'elemento soggettivo.

Alla luce di ciò, la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per sei giorni irrogata il 22.04.2020 a dall'Istituto.....va annullata perché illegittima; conseguentemente va ordinato

All.... s.r.l. la restituzione in favore di dell'importo di € 319,77, importo trattenuto dalla retribuzione del ricorrente proprio in conseguenza dell'applicazione della sanzione, come risulta dalla documentazione in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla trattenuta di tale importo al saldo.

Spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, applicando i valori non inferiori ai medi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4165/2020 come innanzi proposta, così provvede:

1. accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per sei giorni irrogata il 22.04.2020 adall'Istituto

.....

2. condanna, per l'effetto, l'Istitutos.r.l. alla restituzione in favore d..... dell'importo di € 319,77, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla trattenuta di tale importo al saldo;

3. condanna l'Istituto al pagamento delle spese processuali in favore diAntonio, che liquida in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.

Trani, 19.12.2022-18.01.2023

Il giudice
Dott. Luca CAPUTO

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
